



www.acquedottotv.it

SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

Azienda Speciale Consorziale fra i Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X° e San Zenone degli Ezzelini

31030 Castello di Godego - Treviso - via Roma, 80 – C.F./P.I. 00280770264

ufficio amministrativo - Tel. 0423.468838 – ufficio tecnico Tel. 0423.468448 - Fax. 0423.469930

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

(L.R. 16 Aprile 1985 n° 33 art.60)

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza dei Servizi Idrici della Castellana.

Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:

1. I limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
2. Le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
3. I limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
4. La sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
5. Le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
6. Le norme tecniche di allacciamento;
7. I criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
8. Le sanzioni amministrative.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

1. *Acque bianche e assimilabili*: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle proveniente da falde idriche sotterranee.
Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di tabella A della legge 10.5.1976 n° 319;
2. *Acque nere*: vengono definite nere le acque usate per le varie attività dell'uomo, da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, etc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10.5.1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;
3. *Fognatura pubblica*: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita dai Servizi Idrici della Castellana.
Fognatura "separata": dicesi "separata" la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca.
Fognatura "unitaria" o "mista": dicesi "unitaria" o "mista" la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia nere che bianche;
4. *Utente della fognatura*: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
5. *Impianto di depurazione*: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;

6. *Impianto di pretrattamento*: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali - quantitativi richiesti per l'immissione, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
7. *Scarichi di insediamenti civili ed assimilabili*: quelli provenienti da:
- dagli insediamenti adibiti ad abitazione e allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici;
 - da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Temperatura	30°C
PH	6,5 – 8,5
Solidi Sospesi	300 mg/l
COD	500 mg/l
BOD₅	300 mg/l
N totale	55 mg/l
N ammoniacale	30 mg/l
P totale	15 mg/l
Tensioattivi	10 mg/l
Oli e Grassi	50 mg/l

altri inquinanti qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella "A" allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;

- dalle imprese, singole o associate dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongano, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 Q. li di peso vivo di bestiame, sempre che lo smaltimento dei liquami risulti utile alla produzione;
 - dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
8. *Scarichi di insediamenti produttivi*: gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 6);
9. *Scarico in corpo idrico superficiale*: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
10. *Scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee*: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiano) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
11. *Titolare dello scarico*: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
12. *Fabbricati esistenti*: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
13. *Fabbricati nuovi*: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
14. *Pozzetto di ispezione*: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;

Art. 3 – Classificazione degli scarichi

Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.

Gli scarichi civili si distinguono in:

- a) abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2, punto 7, lett. a);
- b) non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2 punto 7, lett. b) c) d).

Gli scarichi produttivi si distinguono in:

- a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35 lettere b) e c) della L.R. 16.4.1985 n° 33;
- b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera a) della L.R. 16.4.1985 n° 33.

Art. 4 – Competenze

I Servizi Idrici della Castellana, nel seguito denominato Ente Competente.

Con il progressivo estendersi delle reti di fognatura l'Ente Competente predisporrà le mappe delle zone soggette ad obbligo di allacciamento alla fognatura, considerate le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell'Ente competente la costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà (pozzetto di utenza).

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 5 – Obbligo di allacciamento

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura nera di cui all'art. 4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura nera.

L'Ente competente di fronte a comprovate difficoltà tecniche ed eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento ha la facoltà di concedere l'esenzione dall'allacciamento.

Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art. 4, si allacciano alla fognatura nera pubblica previa verifica da parte dell'Ente competente della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di coinvolgimento e depurazione disponibili o previsti.

Art. 6 – Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico nella fognatura nera pubblica deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Ogni e qualsiasi altro scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 7 – Attivazione allo scarico

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli articoli 16 e 17 della L. 10.5.1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Proprietà delle opere di fognatura

Sono di proprietà pubblica tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura nera e di allacciamento.

Sono altresì di proprietà pubblica le fognature nere costruite dai privati con contribuzione, sotto qualsiasi forma, dell'Ente pubblico.

Art. 9 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

L'Ente competente provvede a propria cura e a spese dell'utente alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati possono assumere a proprio carico l'esecuzione dell'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di proprietà (chiamato pozzetto di utenza).

L'esecuzione dell'allacciamento inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata viene eseguito dall'Ente competente; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che rimane a carico del proprietario, viene notificata per iscritto indicando i tempi e le modalità di pagamento.

Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso all'Ente competente entro 10 giorni dal ricevimento della notifica.

Il proprietario potrà usufruire di una delle seguenti modalità di pagamento dell'importo preventivato per l'allacciamento:

- a) la Ditta richiedente corrisponderà ai Servizi Idrici della Castellana quanto dovuto all'accettazione del preventivo di spesa e cioè prima dell'inizio dei lavori, come da preventivo di spesa qui allegato, salvo conguaglio a consuntivo, essendo i lavori eseguiti a misura;

- b) la Ditta corrisponderà un versamento del 50% del preventivo di spesa a titolo di acconto, all'atto di accettazione dello stesso; il rimanente 50%, salvo eventuale conguaglio a consuntivo, all'ultimazione dei lavori;
- c) la Ditta corrisponderà un versamento del 40% del preventivo di spesa a titolo di acconto all'atto di accettazione dello stesso; il 15% ad ultimazione dei lavori; il rimanente 45%, salvo eventuale conguaglio a consuntivo, verrà versato in tre rate uguali a 6 – 12 – 18 mesi dalla ultimazione dei lavori, inserendo questi tre ultimi pagamenti nei ruoli esattoriali (tasse), e applicando il tasso di interesse bancario vigente alla data di fine lavori.

I progetti redatti dall'Ufficio dei Servizi Idrici della Castellana competente a termine del presente articolo, divengono esecutivi non appena approvati dal Consiglio Direttivo, senza aver bisogno di accettazione o consenso da parte degli interessati.

Art. 10 – Passaggio attraverso proprietà privata

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Ente competente procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri per pubblica utilità.

Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'Ente competente ed in caso di contrasto accertate dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 11 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 12 – Fognature delle strade e delle piazze private

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento e dell'Ente competente.

Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico dell'Ente competente.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque nere della zona da lottizzare dall'Ente competente.

Art. 13 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte dell'Ente competente.

Gli utenti segnalano all'Ente competente le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle

opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dai manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato. E' facoltà dell'Ente competente emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede l'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

Art. 14 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, la quale è dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione, e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette. L'Ente competente, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 15 – Immissioni vietate

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti all'art. 2 punto 7, lett. b).

Art. 16 – Insedimenti temporanei

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art. 17 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'Ente competente può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche precauzioni.

Art. 18 – Rilevazione dei consumi idrici

Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Le utenze abitative e non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'Ente competente, tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ente stesso che può sempre accedere per il controllo dei suddetti strumenti.

Tutti gli utenti, sia che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengono serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura possono chiedere all'Ente competente di accertare e quantificare tali usi. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

UTENZE CIVILI

NUOVI FABBRICATI

Art. 19 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono redatti dai Servizi Idrici della Castellana previa domanda di allacciamento presentata ai detti Servizi.

Gli elaborati predisposti in n° 3 copie, consistono in :

1. estratto catastale;
2. progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala no inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali;
3. computo metrico estimativo dei lavori riguardanti l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 20 – Visite tecniche – verifica delle opere

L'Ente competente, durante l'esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'Ente competente su richiesta scritta.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento.

Art. 21 – Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Ente competente dopo l'esecuzione delle opere di allacciamento e il loro collaudo.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 22 – Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali - quantitative degli scarichi, impone la presentazione di nuova domanda.

L'autorizzazione ha validità di anni 1 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Art. 23 – Modalità tecniche di allacciamento

Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono direttamente in una cameretta di ispezione.

I collettori di immissione degli allacci privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere ventilata con tubazione di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere viene munito di pozzetto per l'ispezione, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.

Art. 24 – Caratteristiche tecniche delle fognature interne

I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.

Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.

I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere.

I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere in P.V.C. (303/1) ad anello.

Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

Vanno installati pozzetti per l'ispezione, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 25 – Norme particolari per le utenze non abitative

Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 26 – Criteri di allacciamento alla fognatura separata

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche ed assimilabili.

Le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.

FABBRICATI ESISTENTI

Art. 27 – Allacciamento utenze abitative

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'Ente competente predisporrà le mappe delle zone soggette ad obbligo di allacciamento alla fognatura nera e lo notifica ai possibili utenti, predisponendo il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per la realizzazione delle opere di allacciamento ed il rilascio della autorizzazione allo scarico.

Art. 28 – Allacciamento utenze non abitative

In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'Ente competente predisporrà le mappe delle zone soggette ad obbligo di allacciamento alla fognatura nera e notifica di possibili utenti non abitativi, come definiti all'art. 2, punto 7, lett. b), il termine entro il quale devono realizzare le opere di allacciamento alla fognatura nera pubblica.

Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione all'Ente competente, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'art. 27.

Art. 29 – Visite tecniche – Verifica delle opere – Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative

Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 20, commi 1, 2. L'utente dà comunicazione scritta all'Ente competente dell'inizio delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica e collaudo delle opere da parte dell'Ente competente e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 30 – Utenze abitative già allacciate

In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'Ente competente.

Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'Ente competente stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art. 27.

Art. 31 – Utenze non abitative già allacciate

Le utenze non abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente competente.

E' facoltà dell'Ente competente imporre prescrizioni al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 32 – Esecuzione d'Ufficio del progetto

Trascorsi i termini previsti agli articoli 28-30-31, l'Ente competente provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all'interessato.

Art. 33 – Esecuzione d'Ufficio delle opere di allacciamento

Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'Ente competente provvede d'Ufficio. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 34 – Condizioni di ammissibilità

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

Le acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità definiti nella tabella allegata; questi limiti sono stabiliti dopo aver verificato che, anche se tutti gli insediamenti produttivi interessati scaricassero con il massimo delle concentrazioni ammesse, l'impianto continuerebbe a produrre un effluente depurato a tab. A; inoltre, i limiti in questione sono stati verificati anche considerando la loro influenza sulle caratteristiche dei fanghi prodotti dall'impianto e verificando che tali caratteristiche restino in limiti tali da non creare peggioramenti sulle condizioni di smaltimento dei fanghi.

La portata istantanea non dovrà superare la portata media, valutata sulle giornaliere di lavorazione per più del 40%.

Ogni insediamento produttivo, dovrà comunque, dare informazioni dettagliate sugli eventuali composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi di produzione, nonché fornire ragguagli circa i principali componenti presenti negli scarichi.

Scarichi con caratteristiche difformi da quelle tabulari o contenenti sostanze non previste esplicitamente in tabella, potranno essere accettati (a seguito di documentata domanda e che dovrà comprendere specifiche composizioni e portate) qualora risulti comunque garantito che tali caratteristiche siano sempre tali da non creare disturbi di alcun genere alla rete fognante ed all'impianto depurativo e, inoltre, fino a che resti assicurata la conformità dell'effluente finale dell'impianto centralizzato ai limiti di accettabilità di cui alla tab. A – L. 319/76.

Ogni autorizzazione dovrà risultare da apposito provvedimento, sarà in ogni caso a termine, potrà essere rinnovato solo fino a che sussistono le condizioni di accettabilità per le quali l'autorizzazione era stata concessa; ciò in relazione alle caratteristiche sia quantitative che qualitative delle acque reflue degli insediamenti produttivi esistenti e di quelli che dovessero in futuro insediarsi per orientamenti urbanistico – programmatori degli Enti Gestori del Territorio e con il fine di mantenere l'insieme degli scarichi in armonia con i criteri che sono stati seguiti per definire i valori dei limiti di accettabilità.

I limiti indicati dal presente regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di diverse normative emesse in sede Regionale o Nazionale.

<i>N°</i>	<i>Parametri</i>	<i>Concentrazioni</i>	<i>Note</i>
1	pH	5,5 – 9,5	Il valore del PH recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	=====	La temperatura delle acque di scarico non dovrà superare i 45°C; nel caso però di scarichi continui e di una certa importanza la temperatura non dovrà superare i 30°C.
3	Colore	=====	Non percettibile dopo diluizione 1:100 su uno spessore di 10 cm.
4	Odore	=====	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce “materiali grossolani” si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	10	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	500	Per “materiali in sospensione” totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45.
8	BOD mg/l	BOD ₂₀ non superiore al doppio del BOD ₅	Il valore del BOD ₂₀ e del BOD ₅ da porre a confronto devono essere misurati sul liquame dopo 30 minuti di sedimentazione.
9	COD mg/l	Non superiore al quadruplo del BOD ₅ o a 12 volte il TOC	Il COD si intende determinato con bocromato di potassio all’ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} + \dots + \frac{C_N}{L_N}$ Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.
11	Alluminio mg/l come Al	4	Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in soluzione.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	10	Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
15	Cromo mg/l come Cr III	4	Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all’elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	16	Il limite è riferito all’elemento in soluzione con ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.

18	Manganese mg/l come Mn	5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/l come Cn	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	1	
27	Solfuri mg/l come H ₂ s	2	
28	Solfiti mg/l come SO ₃	2	
29	Solfati mg/l come SO ₄	1800	
30	Cloruri mg/l come Cl	2000	
31	Fluoruri mg/l come F	20	
32	Fosforo totale mg/l come P	20	
33	Ammoniaca totale mg/l come Nh ₄ ⁺	60	
34	Azoto nitroso mg/l come n	1,2	
35	Azoto nitrico mg/l come N	40	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	100	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	2	
40	Solventi organici, clorurati, ecc.		Non è ammesso lo scarico se non dietro esplicita autorizzazione derivante dalla esplicitazione della natura chimica del solvente
41	Tensioattivi mg/l	8	

42	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
43	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque gli scarichi civili, ai sensi dell'art. 2 punto 7 lett. b), purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di insediamenti civili ed assimilabili; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

Art. 35 – Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento sia alla Provincia, che al Comune dell'Ente gestore.

Il Comune e l'Ente gestore possono far prevenire le proprie osservazioni alla Provincia, Ente competente all'approvazione del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento.

Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. b) l'Ente gestore redige, il progetto delle opere di allacciamento.

La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art. 36 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n° 3 copie:

1. estratto catastale;
2. progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile.
3. piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazioni esistenti o proposti;
4. relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la propria installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- La ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
- Le generalità del legale rappresentante della Ditta;
- Gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- Il numero degli addetti impiegati;
- Le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitativo dello scarico, allegando eventuali analisi chimico – fisiche e precisando le modalità di scarico;
- I quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- La o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità. L'Ente competente, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 37 – Autorizzazione allo scarico o esercizio

Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli art. 43 e 44 della L.R. 16.4.1985 n° 33.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lettera b), l'Ente competente, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 20, rilascia l'autorizzazione allo scarico indicandone i limiti quali – quantitativi di accettabilità dello scarico in pubblica fognatura. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 38 – Utenze produttive già allacciate

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano all'Ente competente domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dall'Ente stesso.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Ente competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 39 – Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifici:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
- la titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e di diritti conseguenti;
- la titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico;

- In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 40 – Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, devono essere conformi alle norme di cui al titolo I.

I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive sono dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

I materiali sono compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

I tubi sono disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alla pressione cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

I materiali da impiegare sono in P.V.C. (303/1) ad anello, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.

I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

Nessun condotto può immettersi in un altro diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore avvengono con pezzi speciali.

Sono installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

A monte delle confluenze con le acque provenienti da insediamenti civili ed a valle di eventuali impianti di pretrattamento, è installato un pozzetto d'ispezione.

Al limite di proprietà è predisposto un pozzetto d'ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

Art. 41 – Impianti di pretrattamento

Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 36 in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente.

L'Autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art. 42 – Misurazioni quali – quantitative degli scarichi

L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione, uno strumento di misura delle portate approvato dall'Ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato nell'apparecchio.

In casi particolari e motivati l'Ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

L'Ente competente ha facoltà di imporre controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Ente competente ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

NORME GENERALI

Art. 43 – Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 44 – Attivazione dello scarico

L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

Art. 45 – Manutenzione, pulizia e ripartizione dei manufatti di scarico

La manutenzione, pulizia ed eventuali ripartizioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carenze manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.

E' facoltà dell'Ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

Art. 46 – Rilevazione dei consumi idrici

Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico dell'Autorità competente, che può sempre accedervi per la lettura dei suddetti strumenti.

Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni all'autorità competente al controllo.

INSEDIAMENTI CIVILI

NUOVI FABBRICATI

Art. 47 – Elaborati di progetto delle opere di scarico

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono redatti dai Servizi Idrici della Castellana previa richiesta di scarico presentata dall'utente.

Gli elaborati, predisposti in n° 3 copie, consistono in:

1. estratto catastale;
2. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione;
3. computo metrico estimativo delle opere di allacciamento.

Art. 48 – Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 20 – 21.

Art. 49 – Modalità tecniche dello scarico di insediamenti civili che non ricadono nell'area servita dalla pubblica fognatura nera

Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti civili avviene mediante dispersione o percolazione o subirrigazione sullo strato superficiale del terreno oppure mediante vasca a tenuta a svuotamento periodico.

Qualora non possa essere attuata né la dispersione, né la percolazione, né la subirrigazione, a causa di mancanza di spazio, di insufficienti caratteristiche drenanti del terreno, di livello di escursione massima della falda acquifera con franco minimo di 1 m rispetto al piano di campagna, è ammissibile, previa chiarificazione in vasca imhoff, lo scarico in corpo idrico superficiale.

I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti da insediamenti adibiti ad abitazioni.

I liquami provenienti da insediamenti civili in cui si utilizzano oli minerali o prodotti simili, sono immessi nelle vasche imhoff solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli oli.

Le vasche imhoff sono svuotate almeno una volta all'anno.

FABBRICATI ESISTENTI

Art. 50 – Inseidiamenti abitativi non ricadenti nell’area servita dalla pubblica fognatura nera

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli inseidiamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico. In caso di difformità dal presente Regolamento il Sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine per la realizzazione delle opere necessarie.

Art. 51 – Inseidiamenti civili non abitativi e non ricadenti nell’area servita dalla pubblica fognatura

Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli inseidiamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

L’autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente Regolamento.

Il Sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell’art. 47.

Art. 52 – Esecuzione d’Ufficio del progetto

Trascorsi i termini previsti agli artt. 50 – 51 il Comune provvede d’ufficio, a spese dell’inadempiente, e stabilisce i termini per l’inizio ed il completamento delle opere.

Gli elaborati sono notificati all’interessato che deve provvedere, entro il termine di 30 gg., a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 53 – Esecuzione d’Ufficio delle opere

Trascorso il termine stabilito per l’esecuzione delle opere il Comune provvede d’ufficio.

Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l’esecuzione delle opere sono addebitate all’utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all’interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 54 – Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tab. A della legge 10.5.1976 n° 319, fatto salvo il potere dell'Autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

L'Ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr, (VI), Cu, Hg, Pb, Se e Zn) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto.

Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali, qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 55 – Elaborati di progetto delle opere di scarico

Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli artt. 35 – 36 comprendono n° 3 copie di:

1. estratto catastale;
2. progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche ed assimilabili, per gli scarichi di processo civili;
 - b) Le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
3. piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
4. relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi, dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le qualità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) la descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici ed igienico – sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale di competenza.

Art. 56 – Autorizzazione allo scarico o esercizio

Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 – 44 della L.R. 16.4.1985 n° 33.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 3, lett. b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 20, rilascia l'autorizzazione allo scarico. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 57 – Insedimenti produttivi esistenti

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'Autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui all'art. 56.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Autorità competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 58 – Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali – quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico;
- la titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti;
- la titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali – quantitative dello scarico;
- in caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 59 – Norme tecniche per lo scarico

Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o sub irrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 della delibera del Comitato dei Ministri 4.2.1977 e successive modifiche.

Art. 60 – Impianti di pretrattamento o di depurazione

Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico, in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'Autorità competente.

L'Autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

Art. 61 – Misurazioni quali – quantitative degli scarichi

In casi particolari e motivati l'Autorità competente ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione uno strumento di misurazione delle portate.

L'Autorità stessa, ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche, atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Autorità competente ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

**SMALTIMENTO DI LIQUAMI E FANGHI NON TOSSICI E NOCIVI SU SUOLO AGRICOLO
E SPARGIMENTO DEI FANGHI E LIQUAMI DERIVANTI DA POZZI NERI E
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

Art. 62 – Smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi su suolo agricolo

Lo smaltimento di liquami e fanghi non tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. del 10.9.1982, n° 915, sul suolo agricolo è autorizzato esclusivamente per quegli scarichi che, per le loro caratteristiche quali – quantitative, sono suscettibili di depurazione naturale, fatte salve tutte le precauzioni necessarie alla individuazione delle zone idonee allo smaltimento, ai sensi e per gli effetti dell'allegato n° 5 della delibera CM 4.2.1977.

Lo smaltimento sul suolo agricolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico, ma come mezzo di trattamento, che assicuri, un utile produzione e in ogni caso un'idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione, non subiscano degradazioni o danno.

Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol.

Art. 63 – Autorizzazione allo smaltimento su suolo agricolo

Lo smaltimento di liquami o fanghi non tossici e nocivi provenienti da impianti di depurazione di scarichi civili o di altri processi produttivi, su terreni agricoli è soggetto ad autorizzazione rilasciata da ciascun Comune sul cui territorio ricadono aree interessate allo smaltimento.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dai produttori dei liquami e/o fanghi, corredata da:

- a) gli atti di assenso da parte delle imprese agricole disposte ad accettare i liquami e/o fanghi sui loro terreni;
- b) l'individuazione su planimetria catastale dei terreni agricoli interessati, evidenziando nell'ambito degli stessi le aree di rispetto da strade, centri abitati e sorgenti, nonché le eventuali altre zone in cui non è ammesso lo smaltimento;
- c) una relazione che attesti l'idoneità dei siti prescelti in relazione alle caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, climatiche, pedologiche, idrologiche, idrografiche e chimiche del terreno;
- d) l'indicazione dei periodi di spargimento e delle tecniche e/o attrezzature da impiegare, anche in funzione del tipo di coltura in atto o prevista, al fine di ripartire sul terreno un carico idraulico uniforme e di evitare i fenomeni di ruscellamento;
- e) l'esito di analisi chimiche, microbiologiche e parassitologiche dei fanghi secondo le modalità indicate nelle tabelle n° 2 e 3 allegate alla circolare regionale del 4.6.1986, n° 35.

E' facoltà del Comune richiedere analisi estese anche ai parametri specifici del ciclo produttivo da cui hanno origine i fanghi da smaltire.

Presso ogni impianto di produzione di liquami e/o fanghi devono essere previsti adeguati sistemi di accumulo in relazione allo stato fisico dei liquami e/o fanghi stessi e alle modalità della loro utilizzazione.

Presso ogni utilizzatore deve essere istituito un registro dei terreni, secondo il modello allegato alla circolare del 4.6.1986 n° 35.

Per essere distribuiti sul terreno, i liquami e/o fanghi debbono rispettare i valori limite di accettabilità indicati nella colonna 1 della tabella n° 4 allegata alla circolare del 4.6.1986, n° 35.

Le quantità massime distribuite sono stabilite in funzione della richiesta agronomica e, in ogni caso, limitate dal contenuto di metalli pesanti nei liquami e/o fanghi e nei terreni.

Lo spargimento deve cessare quando la concentrazione nel terreno di uno o più metalli pesanti raggiunge il valore limite di cui alla colonna 2 di tale tabella.

I terreni assoggettati allo spargimento devono essere analizzati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, secondo le modalità previste dalla tabella n° 5 allegata alla circolare del 4.6.1986, n° 35.

Art. 64 – Spargimento di fanghi e liquami derivanti da impianti di chiarificazione da insediamenti abitativi

Lo spargimento di liquami e fanghi provenienti da impianti di chiarificazione di liquami di insediamenti abitativi quali fosse imhoff, fosse settiche e simili, non è soggetto ad autorizzazione quando si tratta di attività diretta alla fertilizzazione di terreni propri di chi effettua lo spargimento. Le quantità da spargere non devono superare i limiti posti dalla deliberazione del Comitato dei Ministri del 4.2.1977 e successive modifiche.

Art. 65 - Spargimento di liquami derivanti da allevamenti

Lo spargimento sul suolo, a scopo di fertilizzazione, di liquami di imprese definite all'art. 2, punto 7 lett. c) non è soggetto ad autorizzazione.

Gli allevamenti diversi da quelli di cui al comma precedente, non necessitano dell'autorizzazione comunale quando i titolari di tali allevamenti si accordano con altri agricoltori, ottenendone l'assenso scritto, per lo spargimento di liquami zootecnici nel rispetto del rapporto quintali peso vivo ettaro, non superiore a 40.

Presso ogni allevamento di cui al comma precedente deve essere tenuto il "Registro delle consegne dei liquami zootecnici", previsto dalla circolare regionale del 4.6.1986 n° 35.

Lo spargimento può avvenire solo se sussistono le seguenti condizioni:

1. l'azienda disponga di vasche di accumulo, a tenuta idraulica, di volume tale da garantire la maturazione del liquame per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi;
2. lo spargimento non interessi terreni con colture orticole in atto da consumarsi crude;
3. la pendenza del terreno sia tale che l'aspersione non origini fenomeni di ruscellamento;
4. la falda freatica sia ad una profondità non inferiore a 1,5 m;
5. non vi siano pozzi ad uso potabile che attingano dalla falda freatica a distanza inferiore a 50 m dai confini del terreno fertirrigato.

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

Art. 66 – Canoni di fognatura

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma dell'art. 16 e seguenti, della legge 10.5.1976 n° 319 e successive modifiche e integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.

Art. 67 – Corresponsione del canone

Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate dal proprio insediamento alla fognatura pubblica.

Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

Art. 68 – Determinazione delle tariffe

La tariffa è formata da due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La determinazione delle tariffe avviene con deliberazione dell'Assemblea dei Servizi Idrici della Castellana in base alle disposizioni di legge.

Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile agli utenti allacciati quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Art. 69 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

Le tariffe di cui all'art. 68 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume d'acqua prelevata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art. 70 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi

Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della qualità e quantità delle acque scaricate.

La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio, per l'anno precedente.

L'Ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.

L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14.9.1931 n° 1175.

Art. 71 – La riscossione

La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal R.D. 14.4.1910 n° 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17 della legge 10.5.1976 n° 319, introdotto con il D.L. N° 38 del 28.2.1981, convertito con modificazioni nella legge 23.4.1981 n° 153.

Art. 72 – Contenzioso

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n° 638.

Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i 30 giorni.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del canone massimo accertato.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo. Qualora il ritardo del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori Autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al presente regolamento entro (max 2 anni) dall'entrata in vigore dello stesso.

Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a (max 1 anno).

Art. 74 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art. 75 – Sanzioni amministrative

Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10.5.1976 n° 319, l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 16 aprile 1985 n° 33.

Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981, n°689.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 4 IN DATA 03/03/1989 IN ATTI DEL CO.RE.CO.
COL N° 18962/1989.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 40 IN DATA
28/09/1989 IN ATTI DEL CO.RE.CO. COL N° 40985/1989.